

# APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA T.A.R.S.U.

## Art. 1 Istituzione della tassa

### Aggiunzione comma 2 art.1

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 20 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade o aree private soggette ad uso pubblico. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

## Art. 11 - Riduzioni

### Sostituisce lettera F art. 11

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione<sup>(2)</sup>: – officine meccaniche: riduzione del 50%;

- studi dentistici: riduzione del 50%;
- lavanderie: riduzione del 50%;
- tipografie artigiane: riduzione del 50%
- Insediamenti produttivi del 50%

La presente norma si applica a domanda dell'utente ed a condizione che l'utente fornisca la convenzione e le ricevute di pagamento dei rifiuti smaltiti.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.

### Sostituisce Art.16 - Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

### Sostituisce Art.17 - Accertamento

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 1, c. 161 della legge 296/2006 e dai D.Lgs. 427/97 e 473/1997 e successive modificazioni.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993, che concerne i poteri dei comuni nell'ambito dell'attività di controllo:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale

incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

– utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

– richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### **Sostituisce Art.17 – Accertamento - Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni.

Su istanza del contribuente, il funzionario responsabile può concedere, per gravi motivi, la rateazione del carico tributario. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile coattivamente in unica soluzione. Sulle somme dovute a titolo di tributo sono calcolati gli interessi, al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali<sup>(10)</sup>.

### **Sostituisce Art.17 – Accertamento - Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

### **Comma 4 Art.17 -Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni

Lo sgravio o il rimborso della tassa, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 180 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati al tasso legale aumentata di 2 punti percentuali<sup>(10)</sup>.

## **Art. 17-bis**

### **Arrotondamento del versamento**

Il versamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

(1) Specificare il regime di gestione.

(1-bis) In misura non superiore al 40% della tariffa.

(2) Elencare di seguito le attività interessate e le rispettive percentuali di riduzione; quelle riportate sono a titolo esemplificativo.

(3) La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo.

(4) La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore al 30%.

- (5) Possibilità confermata dalla Circolare del Ministero delle Finanze in data 22-6-1994.
- (6) A discrezione del comune.
- (7) La classificazione riportata segue l'impostazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 507/1993. Ogni comune porterà gli opportuni adattamenti secondo la propria realtà, nel rispetto del criterio di omogeneità nella attitudine alla produzione di rifiuti.
- (8) Nell'ipotesi in cui il Comune abbia adottato il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche occorre far riferimento a quanto previsto nel regolamento approvato per l'applicazione di detto canone.
- (9) A discrezione del comune, con i criteri di cui all'art. 67 del D.Lgs. 507/1993.
- (10) L'incremento massimo è di tre punti, ma può anche essere omesso. Verificare il disposto della delibera di Consiglio.